REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di ### I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3254/2022 R.G.A.C. avente ad oggetto usucapione, vertente TRA ### (C.F. ###), nato a ### del ###, il ### ed ivi residente ###/A, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### del ### alla ### n.9, elettivamente domicilia ATTORE

E ### (C.F. ###), nato a Napoli ###, il ### e residente ###, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. ### presso il cui studio, sito in Napoli ### alla ### n.38, elettivamente domicilia CONVENUTO

NONCHE' ### (C.F. ###), nato a ###, il ### e residente in ### del ### alla ### n.2; ### (C.F. ###), nato a ### del ###, il ### e residente in ### del ### alla ### 2/A e ### (C.F. ###), nata a ### del ###, il ### e residente ###, tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### del ### alla ### n.761, elettivamente domiciliano CHIAMATI IN CAUSA CONCLUSIONI Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2024: l'attore ### chiedeva l'accoglimento della domanda di usucapione del terreno sito in ### del ### alla ### identificato al N.C.T. al foglio 22, p.lla 905, nonché di un immobile ad uso deposito ivi realizzato ed in via di accatastamento, per intervenuta usucapione ordinaria ventennale, con vittoria di spese e competenze legali e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; il convenuto ### chiedeva respingersi la domanda attorea in quanto infondata e non provata, in fatto ed in diritto e formulata in palese carenza di legittimazione attiva dell'istante e degli intervenuti; dichiararsi l'improcedibilità dell'azione giudiziale per mancato esperimento del previo tentativo di **mediazione obbligatoria** non “allineata alla domanda” come previsto in materia, nonché, l'inammissibilità e/o nullità della domanda, mancando ex art 102 c.p.c., i litisconsorti necessari; ordinarsi al ### dei registri immobiliari di Napoli 2 competente per territorio, l'immediata cancellazione dell'avvenuta trascrizione del 27.07.2022 (Registro particolare 29290 Registro Generale ### Repertorio 7207) della domanda giudiziale di accertamento per usucapione eseguita dall'Avv. ### per conto del suo cliente ### sul foglio 22, particella 905, terreno di 11 are e 31 centiare in ### privata di via ### ordinarsi l'immediato ripristino dello stato dei luoghi sui quali il ### ha perpetrato abusi edilizi in danno del ### in virtù della lite temeraria e degli abusi edilizi dichiarati sulla proprietà del ### l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c.; con vittoria di spese e competenze professionali e con attribuzione procuratore dichiaratosi antistatario; i chiamati in causa ### e ### si riportavano alla comparsa di intervento in atti ed alle memorie depositate chiedendo di introitare la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui al 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in giudizio innanzi all'intestato ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il sig. ### è proprietario esclusivo dell'immobile sito in ### del ###, alla ### terreno dell'estensione catastale di 11 are e 31 centiare con accesso dal ### Privata di ### in N.C.T. al foglio 22, p.lla 905, are 11.31 e di un immobile ad uso deposito, in via di accatastamento, infra la maggiore consistenza in N.C.T. al foglio 22, p.lla 905, per intervenuta usucapione ordinaria ventennale. 2) Ordinare al ### la trascrizione dell'atto nei ### di Napoli con esonero da responsabilità per il ### 3) ### il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario; 4) ### la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc.”.

A fondamento della domanda l'attore deduceva di essere divenuto proprietario esclusivo delle consistenze immobiliari sopra descritte per avere posseduto in modo pacifico, palese, continuo, ininterrotto ed esclusivo sin dall'anno 2000, e quindi da oltre vent'anni, uti domini e

con animus rem sibi habendi, il terreno sito in ### del ### alla ### identificato al N.C.T. al foglio 22, p.lla 905, consistenza are 11.31 nonché l'immobile ivi edificato ad uso deposito ed in via di accatastamento, affermando, dunque, la sussistenza dei requisiti di legge per l'accertamento giudiziale dell'usucapione.
Si costituiva in giudizio il convenuto ### chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, in fatto e in diritto, nonché formulata in difetto di legittimazione attiva; l'improcedibilità dell'azione giudiziale per il mancato esperimento del preventivo tentativo di **mediazione obbligatoria** prevista in materia; l'inammissibilità e/o nullità della domanda mancando, ai sensi dell'art 102 c.p.c., i litisconsorti necessari individuati nelle persone di ### (nato ad ### il ###) e ### (nata a ### del ### il ###), comproprietari insieme a ### del terreno per cui è causa; la cancellazione dell'avvenuta trascrizione nei R.I. della domanda giudiziale di accertamento dell'usucapione; il ripristino dello stato dei luoghi per cui è causa a seguito degli abusi edilizi commessi dall'attore in danno del convenuto ed infine, in virtù della temerarietà della lite e dei summenzionati abusi edilizi commessi sulla proprietà del ### l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
All'udienza del 09.11.2022, svoltasi secondo le formalità della trattazione cartolare, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei signori ### e ### risultati dagli atti prodotti in giudizio comproprietari del terreno per cui è causa in ragione della quota pari ad 1/2 della consistenza immobiliare, corrispondente a 250/1000 ciascuno e la causa proseguiva all'udienza del 05.07.2023.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, in data ###, si costituivano in giudizio ### e ### il primo in proprio e anche nella qualità di erede, unitamente agli ultimi due, di ### medio tempore deceduta, i quali chiedevano all'intestato ### di rigettare le richieste del convenuto in quanto infondate, in fatto e diritto, e di accertare e dichiarare ### proprietario esclusivo dell'immobile sito in ### del ###, alla ### identificato al N.C.T. al foglio 22, p.lla 905 e dell'immobile ad uso deposito ivi edificato, in via di accatastamento, con vittoria di spese e competenze legali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, assunta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data ###.
In via preliminare va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto ### per la mancanza in giudizio dei litisconsorti necessari ai sensi dell'art 102 c.p.c.
Invero, come rilevato all'udienza del 09.11.2022, atteso che la domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si verifica, in quanto comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri), della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato, è stata ordinata alle parti l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del cespite oggetto di causa individuati nelle persone di ### e ### entro il termine perentorio del 03.03.2023.
Ebbene, in data ###, in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice e nel rispetto dei termini processuali assegnati, l'attore ha depositato prova dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari ### e ### il primo sia in proprio sia nella qualità, unitamente ai germani ### di eredi di ### medio tempore deceduta.
Occorre, adesso, analizzare l'eccezione sollevata dal convenuto ### in ordine al difetto di legittimazione attiva dell'attore ### e passiva degli intervenuti ### e ### fondata sul presupposto che, dagli atti di causa, l'attore non risulterebbe essere proprietario, né

possessore esclusivo, dei cespiti di cui chiede l'acquisto ad usucapionem ed i chiamati in causa non avrebbero offerto la prova di essere eredi della de cuius ### Premesso che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.” (cfr. Cassazione Civile, ### 16 febbraio 2016, n. 2951), è agevole osservare come, nel caso che ne occupa, sussista senz'altro in capo all'attore ### la legittimazione attiva ad azionare il giudizio de quo attenendo, invece, la sussistenza (o meno) della titolarità del diritto azionato al diverso ed ulteriore profilo del merito della controversia.
Quanto, poi, ai chiamati in causa (### e ### va rilevato che, nonostante l'eccezione di controparte, effettivamente non è stata offerta alcuna prova della qualità di eredi legittimi della de cuius ### in ogni caso, al fine di assicurare l'integrale definizione del giudizio, la causa può essere ugualmente decisa nel merito, essendone evidente l'infondatezza, come verrà di seguito esposto.
Quanto, infine, all'eccezione di improcedibilità, ex art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.28/2010, sollevata dal convenuto ### con la comparsa di costituzione e risposta, deve darsi atto che risulta ritualmente depositato agli atti del processo, in data ###, verbale di **mediazione** conclusosi con esito negativo per assenza del convenuto ### a seguito del quale l'istante con procedimento di **mediazione** n.16/2023 incardinato innanzi all'### di **mediazione** “### S.r.l.” in data ###, assolveva all'onere ad esso imposto dalla legge convocando le parti in giudizio per il giorno 02.03.2023, al fine di tentare la conciliazione in relazione alle domande spiegate con l'atto introduttivo. Il citato incontro, come detto, si concludeva con esito negativo per assenza del convenuto ### Tanto debitamente premesso in rito, passando al merito della questione occorre procedere alla qualificazione della relazione intercorrente tra l'istante e le unità immobiliari in questione - terreno sito in ### del ### alla ### identificato al N.C.T. al foglio 22, p.lla 905; immobile ad uso deposito, in via di accatastamento, infra la maggiore consistenza in N.C.T. al foglio 22, p.lla 905 - al fine di verificare se la stessa sia idonea a fondare l'invocata maturazione della fattispecie acquisitiva del diritto e, quindi, se l'odierno attore possa vantare il diritto di proprietà sui predetti cespiti in virtù del possesso ultraventennale.
A tal proposito, pare opportuno formulare alcune considerazioni di carattere preliminare.
Come noto, l'usucapione è, in termini generali, un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o dei diritti reali di godimento. Il possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà dei beni immobili, e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, consta di un elemento temporale, costituito dal possesso continuato (i.e. ininterrotto) per venti anni, di un elemento materiale, costituito dall'esercizio, riguardo al bene, del potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale ed infine di un elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo; elemento che, si ricorda, prescinde dallo stato soggettivo di buona fede o di male fede del possessore dal momento che quel che rileva ai fini dell'usucapione non è tanto la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un altrui diritto, quanto la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (rectius: uti dominus). Deve trattarsi, inoltre, di un possesso ininterrotto, pacifico e pubblico che è onere della parte, che ne invoca l'acquisto, dimostrare.
Orbene, nel caso che ci occupa, dalle complessive risultanze di causa non è possibile qualificare in termini di possesso la relazione intercorrente tra l'istante e le unità immobiliari in questione; né, può dirsi raggiunta idonea prova circa la sussistenza dei requisiti di cui sopra,

ovvero di un possesso ventennale, continuo, pacifico e palese dell'area in questione da parte dell'attore, idonei a legittimarne l'acquisto a titolo originario.
Ed invero, dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio si evince una generica e sommaria allegazione dei fatti, risultata, altresì, sfornita di adeguata documentazione a supporto.
In particolare, l'attore, con riferimento al dies a quo del termine ventennale utile ad usucapire i beni immobili in esame, deduceva un possesso iniziato "da epoca immemorabile e comunque sin dal 2000 [...] pacifico, palese, continuo, ininterrotto ed esclusivo"; tuttavia, di tale specifico momento nonché dei riferiti caratteri del detto possesso l'istante non ha fornito adeguata prova in giudizio.
Dall'esame dei documenti dallo stesso offerti mediante deposito - nella specie, dalla ispezione ipotecaria, dalla visura catastale storica per immobile nonché dall'atto di compravendita prodotti - è emerso con chiarezza che la proprietà dell'area di terreno identificata al N.C.T. al foglio 22, p.lla 905, estensione 11 are e 31 centiare, è da sempre stata in capo ai comproprietari ### (nato a Napoli, il ###) per la quota di 500/1000 della piena proprietà dell'unità immobiliare oggetto di causa, e, ai coniugi ### (nato ad ### il ###) e ### (nata a ### del ### il ###) per la restante quota di 500/1000 della piena proprietà, corrispondente a 250/1000 ciascuno, per averla, gli stessi, acquistata in regime di comunione legale dei beni.
Deduceva l'attore, inoltre, di avere eseguito sui detti immobili "da sempre, tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione", omettendo però di specificare, e di provare, l'oggetto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti, le attività materiali nelle quali essi si estrinsecarono ed il tempo in cui essi furono realizzati.
Allegava, poi, di avere "costruito a sua esclusiva cura e spese" sull'area di terreno interessata (nella specie p.lla 905) l'immobile ad uso deposito, in via di accatastamento, da sempre utilizzato dall'attore quale officina per l'attività di lavorazione dell'alluminio, le cui chiavi di accesso asseriva essere state esclusivamente in suo possesso e di essersi occupato, altresì, della "pulizia del pezzo di terreno antistante il detto locale deposito".
Con riferimento all'edificazione del detto immobile ad uso deposito, come resosi evidente dal tenore letterale del verbale di udienza del procedimento di espropriazione immobiliare, recante R.G.E. n.824/94, versato in atti (cfr. allegati ###pdf - pag.19), la sua edificazione avveniva non ad opera dell'istante, ### bensì dei comproprietari ### e ### ed, altresì, su di una particella (p.lla 904) diversa da quella interessata dall'odierno giudizio (p.lla 905), testualmente si legge: "con consequenziale possibilità di attribuzione della particella 904 ai debitori ### e ### sulla quale gli stessi hanno costruito un fabbricato." Precisato in via preliminare quanto sopra, gli unici riscontri a sostegno della ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore andrebbero ravvisati nella testimonianza escussa che, tuttavia, è risultata anch'essa non priva di contraddizioni.
All'udienza del 14.02.2024, il primo teste escusso, ### nel riferire che l'attore aveva commissionato alla di lui impresa edile lavori di realizzazione di un capanno-officina in ### in ### del ###, dove l'attore realizzava e realizza, tutt'oggi, infissi in alluminio, ometteva di precisare quale fosse la particella di terreno (se la p.lla 904 o la p.lla 905 oggetto di giudizio) interessata dalla costruzione, testualmente: "Non so dire quale sia la particella di terreno dove tale immobile veniva realizzato." In ogni caso, poi, anche a voler valorizzare la parte del capitolo di prova in cui si fa menzione dell'attività di realizzazione del capanno e della relativa chiusura in muratura, non vi è prova che per effetto di dette opere gli altri comproprietari siano stati esclusi dall'utilizzo di una porzione di bene comune per il tempo necessario ad usucapirlo e soprattutto, che dette costruzioni, anche ove concretamente realizzate, siano state operate almeno venti anni prima della proposizione del giudizio.

Invero, il capitolo di prova articolato dall'attore sul punto, non contiene, alcuna indicazione temporale precisa al riguardo e lo stesso teste ### escusso all'udienza del 14.02.2024 riferiva di un arco temporale inferiore al ventennio e precisamente di quindici anni, testualmente si legge: "### 15 anni fa l'attore ha commissionato dei lavori di realizzazione di un immobile in via ### dove abitava 15 anni fa. Tanto so perché tali lavori sono stati commissionati alla mia impresa edile; si è trattato della realizzazione di un capanno-officina dove l'attore realizzava e realizza ancora ora infissi in alluminio [...] Il sig. ### ha utilizzato il capannone adibito a officina da quando lo ha realizzato e ancora oggi, ovvero da circa 15 anni." Non può, inoltre, ritenersi sufficiente a fornire la prova di un possesso valido ai fini dell'usucapione la circostanza di fatto indicata nei capitoli di prova orale, ovvero, quella dell'utilizzo del capannone per finalità lavorative (attività di realizzazione di infissi in alluminio), trattandosi di circostanze non direttamente tese a dimostrare l'esclusione dei comproprietari dal godimento del bene in contestazione, e quindi ad integrare la prova di un possesso che presenti i connotati di esclusività ed incompatibilità con il compossesso degli altri titolari dell'area interessata, ma unicamente un godimento più inteso dello stesso, peraltro tollerato dagli altri aventi diritto. ###, a riprova del possesso utile all'usucapione da esso esercitato, allegava poi di avere spontaneamente provveduto alla recinzione perimetrale dell'intera particella 905 e, di avervi apposto un cancello di ingresso le cui chiavi sono sempre rimaste nel suo esclusivo possesso. Anche detta circostanza, tuttavia, è rimasta sfornita di prova e, anche a voler considerare, al riguardo, quanto emerso dalle complessive risultanze delle testimonianze escusse (risultate generiche sul punto) va rilevato che, da un lato, le dichiarazioni rese dal primo teste, ### riguardano circostanze apprese de relato poiché i riferiti lavori di recinzione dell'area di terreno in oggetto furono eseguiti dal padre del teste e non da lui personalmente, testualmente si legge: "[...] l'area dove si trova il capanno è stata recintata da mio padre su incarico di ### [...]. Quando invece è stata recintata l'area e apposto il cancello, che io ricordi, vi è stata una preliminare autorizzazione amministrativa, ma non so riferire altro in quanto non me ne sono occupato io ma mio padre"; dall'altro, che tali lavori, a detta del ### furono commissionati da ### ed eseguiti "intorno all'anno 1995", quando l'istante (nato il ###) avrebbe avuto l'età di sedici anni. Ma vi è di più, la mera disponibilità delle chiavi di accesso al bene da parte dell'attore, figlio di alcuni dei comproprietari del cespite, e, l'utilizzo da parte sua del locale-deposito sovrastante l'area di terreno interessata, è insufficiente ai fini della prova del possesso, posto che persino il silenzio e l'inerzia dei titolari del relativo diritto, ancorché si protraggono per molti anni, non denotano, di per sé, rinuncia, ancorché tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rilevano la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio con i locali cointestati.

È da aggiungersi, peraltro, che il significato da attribuirsi al godimento esclusivo del bene da parte del possessore, quando i compossessori siano tra loro legati da rapporti di parentela, com'è nel caso di specie (l'attore ### è il figlio dei comproprietari ### e ### involge questioni afferenti alle modalità con cui si estrinseca la c.d. tolleranza, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione.

In proposito, la Suprema Corte evidenzia come nei rapporti particolarmente stretti, quali quelli di parentela, appunto, a differenza che nei rapporti di buon vicinato, per loro natura più labili, la tolleranza nell'utilizzo del bene possa presumersi anche quando la stessa si protragga per un lungo lasso di tempo (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04/08/2015, n. 16371; Cass., sez. II, 29.5.2015, 11277).

Ed invero, il fatto che gli atti di godimento in cui si sarebbe manifestato l'esercizio del possesso da parte dell'attore si inseriscano all'interno di un contesto prevalentemente familiare tende ad escludere quella signoria sul bene in cui si concreta il possesso utile ad usucapionem e, ad

inquadrare tale godimento più correttamente nell'ambito dei rapporti di mera tolleranza fra parenti.
Tale circostanza è stata, altresì, confermata in sede di prova testimoniale ove il teste, ### escusso all'udienza del 14.02.2024, testualmente ha riferito: "### che l'attore fino a prima del matrimonio, avvenuto circa 15 anni fa, ha abitato insieme ai suoi familiari in via ### n. 10, se non erro. ### che l'officina è stata realizzata accanto a detta abitazione." Infine, a tutto concedere e pur volendo ritenere veritiera la versione dei fatti prospettata dall'istante, e avallata dai convenuti chiamati in causa ### e ### circa il decesso della comproprietaria ### ed il conseguente subingresso degli stessi, in qualità di coeredi, occorre precisare quanto segue.
Richiamando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, la Corte rammenta che il comproprietario in possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti occorrendo tuttavia che estenda il possesso sul bene per intero in modo esclusivo, dimostrando di averlo posseduto uti dominus e non più uti condominus.
Ai fini dell'usucapione occorre quindi la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, con onere della relativa prova a suo carico.
Costituisce principio pacifico che nella proprietà indivisa il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possede ###più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Cass. Civ. n.23539/2011; Cass. Civ. n. 24781/2017).
Come detto in precedenza e, confermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce allorché si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti, sicché la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possede ###via esclusiva, e che, a tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3493 del 07/02/2024).
Per usucapire la quota è, dunque, necessario che il richiedente dimostri di avere posseduto uti dominus (e non più uti condominus) l'intero bene, non essendo sufficiente la dimostrazione dell'esercizio di questo potere su una sola porzione del bene, posto che il diritto di ciascun contitolare si estende all'intero immobile. Ciò in quanto, nella proprietà indivisa, il possesso della cosa comune fa capo egualmente a tutti i comproprietari e concerne ogni frazione della cosa stessa, essendo il compossesso conseguenza e derivazione diretta della contitolarità del diritto di proprietà.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, quindi, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Va, poi, disattesa la domanda di ripristino dello stato dei luoghi avanzata dal convenuto ### per abusi edilizi commessi dall'attore in suo danno.

Infatti, fermi gli effetti che sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore derivano dalla realizzazione di eventuali abusi edilizi, nell'ambito dei rapporti privatistici parte convenuta non ha allegato in cosa si sia sostanziata la violazione e, di conseguenza, quale sia stato il pregiudizio subito per effetto della realizzazione dell'opera.
Va, altresì, disattesa la domanda volta alla condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata dal convenuto. Infatti, il fondamento dell'art. 96 cpc va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui “affinché parte attrice sia condannabile per "lite temeraria" di cui all'art. 96 c.p.c. è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (cfr. Corte appello Napoli VIII, 13/02/2020, n.679).
Nella specie, non vi è prova di tali presupposti; inoltre, il convenuto non ha allegato alcun elemento in grado di supportare la relativa domanda, apparendo essa irrimediabilmente generica. Quindi, nessuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 cpc.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, va precisato che anche a fronte del rigetto della richiesta di ripristino e della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (che è meramente accessoria rispetto all'effettivo tema di lite cui deve essere rapportata la verifica della soccombenza), l'infondatezza della domanda attorea e l'integrale rigetto della stessa impediscono di ritenere integrata un'ipotesi di reciproca soccombenza delle parti.
Alla luce delle motivazioni che precedono le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando il DM 147/22, tenuto conto del valore non determinabile della controversia, ai parametri medi per le fasi studio e introduttiva e ai parametri minimi per le restanti fasi in ragione dell'attività concretamente espletata.
Le spese di lite, invece, vanno compensate nei rapporti con i terzi chiamati in causa, avendo essi sostenuto le ragioni attoree. P.Q.M. ### di ### I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea di accertamento dell'usucapione avente ad oggetto il terreno sito in ### del ### alla ### identificato al N.C.T. al foglio 22, p.lla 905, nonché dell'immobile ad uso deposito ivi realizzato ed in via di accatastamento; 2) rigetta la domanda di ripristino dello stato dei luoghi avanzata dal convenuto; 3) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto ### che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi antistatario; 5) compensa le spese di lite nei rapporti con i terzi chiamati in causa; 6) ordina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2668, comma 2, c.c., al ### dei ### di Napoli 2, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento dell'usucapione del 27.07.2022 (Registro particolare 29290 Registro Generale ### Repertorio 7207). ### 16.12.2024
Il Giudice
dott.ssa ### n. 3254/2022